

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
e
NECESSITA' DELLA COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

Pubblicato il 22/10/2021
N. 10877/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07006/2001 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2001, proposto da XXXX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXXX, con domicilio eletto presso lo studio XXXX in Roma, XXXX;

contro

Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXX, con domicilio eletto presso lo studio XXXX in Roma, XXXX;

per l'annullamento

del provvedimento di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il dott. XXXX;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha contestato il provvedimento, assunto dal Comune di Velletri in data 20 marzo 2001, con il quale la p.a. ha ordinato la demolizione del manufatto abusivo in cemento armato, realizzato in Velletri, XXXX.

La predetta, avverso il riportato provvedimento, ha reagito con ricorso giurisdizionale, affidato a tre motivi di gravame.

Alla udienza di smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il ricorso è stato spedito in decisione.

Osserva il Collegio.

Con il primo motivo di gravame la parte ha lamentato che l'amministrazione comunale non avrebbe indicato specificamente, nel provvedimento contestato, l'area da acquisire al patrimonio comunale nel caso d'inottemperanza alla demolizione.

Tale rilievo non incide sulla legittimità del provvedimento, avente ad oggetto la demolizione del manufatto abusivo, in quanto riguarda la successiva fase di acquisizione del bene.

Con il secondo motivo la parte ha censurato la **mancata indicazione della data** nel provvedimento per cui è causa.

Tale rilievo è, invero, irrilevante, atteso che gli **elementi essenziali** dell'atto amministrativo sono la **firma** del provvedimento, così da ricondurlo al suo autore, i **referimenti normativi** e la **motivazione**, elementi, questi, tutti presenti nel documento in atti.

La **manca**za della data nel contesto dell'atto è, obiettivamente, ininfluenza ai fini della legittimità dello stesso, atteso che l'indica

Con il terzo motivo la parte lamenta il mancato preavviso dell'avvio del procedimento in questa sede contestato.

In merito è necessario precisare.

L'immobile in questione è stato realizzato senza alcun titolo urbanistico.

Ora, nel caso di specie, l'amministrazione era obbligata ad assumere il provvedimento adottato, sicché ogni eventuale interlocuzione dialettica tra le parti non avrebbe potuto comportare un risultato provvedimentale diverso rispetto a quello contestato; ne consegue l'inaccogliabilità della censura in ossequio a quanto previsto dall'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90.

NDR *Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che a mente del D.M. n. 55/2014 complessivamente quantifica in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021, tenutasi da remoto ed in video conferenza, con l'intervento dei [omissis]